

Controdeduzioni alle osservazioni del Consorzio Sviluppo Industriale "Isernia-Venafro"

AUTORE : Dott.ssa Serena Vespoli – Geologo Specialista

n. iscr. 174 O.R.G. - iscritta E.P.A.P. – matr. 027652I
Via Farinacci 11 – 86170 Isernia (IS)
c.f. VSP SRN 82A52 E335Z – P.IVA 00903600948
e-mail : serena.vespoli@tiscali.it

Procedimento Autorizzativo Unico Regionale
Art. 27 bis D.lgs. 152/2006

Polo Tecnologico per la Produzione di Biometano Avanzato

Committente:



Smaltimenti Sud Srl

via Carlomagno 10/12 86170 Isernia (IS)
P.IVA IT00333320943, PEC: smaltimentsud@pec.it

1 PREMESSA

Con Determina Dirigenziale n. 1559 del 24/03/2020 del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise è stato determinato l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un "Polo Tecnologico per la produzione di biometano avanzato" localizzato nel Comune di Pozzilli su proposta della Smaltimenti Sud s.r.l.

Successivamente alla richiesta di integrazioni, formalmente prodotte dalla ditta in data 30/09/2020, il Consorzio Sviluppo Industriale "Isernia-Venafro" ha deliberato, con verbale del Comitato Direttivo del Consorzio del 17/11/2020, la non insediabilità del "Polo Tecnologico" ed ha incaricato l'ingegnere Ricamato, in qualità di Responsabile dell'Area impianti di produzione, di redigere un documento riguardante le osservazioni sugli elaborati progettuali.

In particolare, la presente relazione si configura come una esplicitazione delle contro deduzioni a quanto rappresentato nella nota n. 183968 del 27.11.2020 a cura del Consorzio Industriale Isernia-Venafro relativamente agli aspetti legati agli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici oltre che di caratterizzazione geotecnica in ottica sismica ad integrazione di quanto già illustrato nella relazione del Fascicolo V.I.A. – A.I.A Elaborato n. RS_GEO a firma del sottoscritto tecnico incaricato.

2 CONTRODEDUZIONI PARERE CONSORZIO INDUSTRIALE prot. 183968 del 27 novembre 2020

2.1 PRESENZA DELLA FAGLIA ATTIVA

Nell'ambito del parere pervenuto il Consorzio Industriale ha evidenziato cinque ambiti progettuali "critici" che hanno portato alla formulazione di un parere contrario all'installazione dell'impianto in progetto.

In due momenti si fa richiamo alla relazione RS_GEO o a condizioni geo litologiche e di caratterizzazione del sito.

Nel Paragrafo 3. RISPETTO PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI E PRESUMIBILE PROVENIENZA MATRICI ORGANICHE a pagina 18 del documento del Consorzio si può leggere:


Per completezza, è necessario segnalare la necessità di approfondire se sia rispettato un altro dei vincoli cogenti riportati al paragrafo 9.6 "Impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico" del Piano Regionale di Gestione Rifiuti, riguardante i criteri per la esclusione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti. Oltre al già citato vincolo V-15, è necessario tenere in considerazione il vincolo V-08 (a e c) faglie e aree ad attività vulcanica. Gli approfondimenti effettuati sull'area hanno rilevato **la presenza di una faglia normale attiva e capace ubicata a circa 200 m a SW dal sito oggetto di studio**. È possibile ricavare maggiori informazioni su tale faglia sul sito del progetto ITHACA (ITaly HAZard from CAPable faults), che sintetizza le informazioni disponibili sulle faglie capaci che interessano il territorio italiano, sviluppato dal Servizio Geologico d'Italia – ISPRA.

Il Progetto ITHACA nasce allo scopo di inventariare le faglie attive e capaci sul territorio nazionale e si propone come strumento fondamentale per: a) analisi di pericolosità ambientale e sismica, b) comprensione dell'evoluzione recente del paesaggio, c) pianificazione territoriale e d) gestione delle emergenze di Protezione Civile. È inoltre di supporto alla ricerca scientifica nell'ambito dell'analisi dei processi geodinamici.

Si definisce faglia attiva e capace una faglia per la quale esistono evidenze di ripetuta riattivazione, con rottura della superficie topografica negli ultimi 40.000 anni.

In relazione a quanto espresso nelle osservazioni del Consorzio Industriale Isernia-Venafro, si rileva che la faglia individuata nel Progetto Ithaca e mappata come certa, in realtà è ad oggi è ancora oggetto di studio e di discussione della comunità scientifica, in quanto non si rilevano,

almeno per quanto riguarda la fascia di territorio occupata dalla piana alluvionale del Fiume Volturno, tracce superficiali della stessa superficie di faglia. Infatti, le pubblicazioni scientifiche sulla Faglia Aquae Iuliae prendono in esame le emergenze superficiali della superficie tettonica, anche tramite la realizzazione di trincee paleosismiche, lungo i versanti esposti a SW sia dei Monti di Venafrò che del complesso del Matese. Gli stessi studi rilevano che verosimilmente tale faglia potrebbe essere associata al terremoto del 1349 che ebbe una magnitudo importante $\approx 6,6$. Le pubblicazioni prese in esame (Galli & Naso, 2009. *Unmasking the 1349 earthquake source (southern Italy): paleoseismological and archaeoseismological indications from the Aquae Iuliae fault. Journal of Structural Geology 31 (2009) 128–149* – Galli et alii, 2010. *Faulting of the Roman aqueduct of Venafrum (southern Italy): Methods of investigations, results, and seismotectonic implications. The Geological Society of America Special Paper 471 2010*) descrivono un pattern tettonico così come in figura, lasciando in tratteggio l'andamento presunto della faglia nella pianura alluvionale del Volturno.



Ad ogni buon conto, anche negli elaborati della Microzonazione Sismica del Comune di Pozzilli viene menzionata la presenza di una zona di deformazione attiva degna di ulteriore approfondimento, nonostante le analisi sismiche effettuate in sito, non abbiano mostrato evidenti picchi di frequenza e quindi possibilità di amplificazioni locali del segnale sismico. La stessa ISPRA **declina ogni responsabilità in merito ad un utilizzo, tal quale, delle informazioni contenute in ITHACA per gli studi di microzonazione sismica e per la caratterizzazione di dettaglio della pericolosità da fagliazione superficiale, senza le necessarie verifiche e approfondimenti, con indagini e procedure specifiche e codificate.**

Tali procedure sono da ricercarsi nel “Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations. Specific Safety Guide” (IAEA Safety Standards. Series SSG-9) e sono da esplicitarsi **in fase di Microzonazione Sismica avanzata (III Livello) oppure nel caso in cui vogliano realizzarsi in sito attività industriali a rischio di incidente rilevante** (Normativa Seveso).

L'impianto per la produzione di biometano **non rientra tra le attività ad alto rischio** ed è accompagnato da un'indagine in sito che ha permesso la puntuale individuazione dei parametri sismici locali utili al dimensionamento delle opere in progetto.

Inoltre, ad oggi, non ci risulta che il Consorzio Industriale Isernia-Venafro abbia inoltrato alcuna istanza di delocalizzazione della zona produttiva e tantomeno si sia fatto portavoce della necessità di promuovere uno studio scientifico di alto livello sulla presenza o meno di tale superficie di faglia.

2.2 OSSERVAZIONI SULLO STUDIO GEO-AMBIENTALE - PUNTO 5 delle osservazioni del Consorzio Industriale

Al punto 5, “Osservazioni sullo studio geo-ambientale”, si evince che l'indagine ambientale non ha portato ad escludere che il sito d'interesse sia potenzialmente contaminato, in quanto:

1. non è conforme alle linee indicate nell'allegato 2 al titolo V per DLGS 152/06;
2. non è conforme alle indicazioni dell'allegato 2 del DPR 120/17, in ragione dell'obbligo di redazione di un piano preliminare di terre e rocce da scavo;
3. non fornisce un adeguato quadro certo e incontrovertibile delle matrici ambientali sottese della ex fonderia.

2.2.1 CAMPAGNA DI INDAGINI

Le osservazioni sullo studio geo-ambientale si concentrano sulla presunta insufficienza delle indagini effettuate in sito e soprattutto sull'evasione arbitraria, da parte del tecnico incaricato, della normativa di "settore", e nello specifico all'allegato 2 del titolo V del D.lgs.152/06 e all'allegato 2 del DPR 120/17.

In particolare, il D.lgs. 152/06 cita testualmente:

ALLEGATO 2 - CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI

PREMESSA

La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse.

Per **caratterizzazione dei siti contaminati** si intende quindi l'intero processo costituito dalle seguenti fasi:

1. Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito.
2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti.
4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo.
6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di rischio- calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1.

La Caratterizzazione ambientale, sarà avviata successivamente alla approvazione da parte delle Autorità Competenti del Piano di indagini di cui al punto 1 e si riterrà conclusa con l'approvazione, in unica soluzione, da parte delle Autorità Competenti dell'intero processo sopra riportato, al termine delle attività di cui al punto 5 nel caso di non superamento delle CSC e al termine dell'attività di cui al punto 6 qualora si riscontri un superamento delle suddette concentrazioni.

Come si evince dalla definizione stessa dell'Allegato 2, le procedure ivi esplicitate, sono cogenti nel caso in cui il sito sia stato definito ed **individuato come "contaminato"**. L'area ex Fonderghisa non è inserita in alcun elenco regionale e/o nazionale tra i siti inquinati o da bonificare.

Tale circostanza permette al tecnico incaricato, in assenza di normativa regionale di riferimento, di scegliere quella che ritiene essere la più giusta strategia investigativa finalizzata all'individuazione di "eventuali/possibili contaminazioni" delle matrici ambientali. Inoltre, la terminologia utilizzata nell'elaborato RS_GEO, testualmente: *pianificazione di una campagna indagini geo-ambientale della qualità dei MATERIALI presenti*; sta ad indicare l'indirizzo francamente esplorativo di una condizione del sottosuolo che non è stato sottoposto a

precedente valutazione e che, quindi, avrebbe potuto eventualmente individuare anche “materiali” non riconducibili a matrici ambientali.

Si specifica che il richiamo in relazione all'allegato 2 del titolo V è stato sottolineato come elemento di riferimento per i valori dei parametri da individuarsi e dei conseguenti limiti al fine di determinare l'eventuale contaminazione del sito. Ciò non determina che al sito sia da applicare la normativa relativa alle bonifiche di siti oggetti di inquinamento, in quanto allo stato attuale non risulta definita l'area come sito né ai sensi del comma 1 dell'art. 242 del d.lgs 152/2006, né ai sensi del comma 1 dell'art. 244, né ai sensi del comma 2 dell'art. 245 del d.lgs 152/2006 e cioè NON E' STATO ACCERTATO CHE I LIVELLI DI CONTAMINAZIONE SONO SUPERIORI AI VALORI DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) O IL PERICOLO CONCRETO E ATTUALE DEL SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC).

SINTESI DEI RISULTATI DELLA CAMPAGNA INDAGINI

PARTE CHIMICO-FISICA

La campagna di indagine è stata effettuata in linea con quanto normato dal D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V Allegato 2 secondo una scelta ragionata e ponderata dei punti di campionamento e finalizzata alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo e dei livelli di concentrazione accettabili per il terreno e le acque sotterranee.

Solo nel caso in cui fosse stata accertata, tramite le perforazioni, la presenza di materiali estranei alla matrice naturale, si sarebbe proceduto alla verifica di assimilabilità ai sensi della Circ. Min. 15786 del 10/11/2017.

2.2.2 TERRE E ROCCE DA SCAVO

In relazione alla presunta mancata applicazione del DPR 120/17, lo stesso risulta non pertinente ai lavori in progetto in quanto come anche indicato nel fascicolo di progetto Fascicolo V.I.A. – A.I.A Elaborato n. R01 a pag. 35 di cui si riporta l'estratto nella figura seguente.

6.3 Lavorazioni previste all'esterno del capannone

Nel seguito si descrivono le lavorazioni previste nelle aree esterne all'edificio industriale, che saranno oggetto di riqualificazione al fine di ospitare gli impianti previsti.

Le attività che riguardano la sistemazione delle aree esterne comprendono opere di scavo, destinate alla realizzazione delle fondazioni necessarie al posizionamento degli impianti previsti all'esterno, come il digestore anaerobico, il gruppo di upgrading e di recupero della CO₂, la vasca di raccolta del percolato. Si stima che il quantitativo di terre e rocce da scavo, così come definite dal DPR 120/2017, derivante dalle attività di scavo, sia pari ad una volumetria di 3255 m³ di materiale sciolto, per una superficie interessata dallo scavo pari a 2165 m².

In fase progettuale è previsto che la totalità delle terre e rocce da scavo prodotte dal sito verrà trattata come rifiuto e destinata ad impianti autorizzati al loro trattamento come rifiuti inerti.

I materiali derivanti dallo scavo saranno quindi caratterizzati tutti come rifiuti e quindi destinati al trattamento presso impianti terzi senza riutilizzo, che pertanto non rientrano nell'ambito del DPR 120/2017 né tantomeno nell'allegato citato dal consorzio industriale secondo cui *“non è conforme alle indicazioni dell'allegato 2 del DPR 120/17, in ragione dell'obbligo di redazione di un piano preliminare di terre e rocce da scavo”*.

Giova ricordare che il citato allegato 2 nel caso di specie non trova applicazione in ragione del fatto che seppure l'azienda avesse definito il riuso come terra e roccia da scavo presso il medesimo sito, il volume a disposizione è inferiore ai 6000m³ che è la soglia per definirsi ai sensi del comma u) dell'art. 2 *“«cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce **da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;***

L'Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8) richiamato dal Consorzio Industriale fa quindi riferimento ad una tipologia di cantiere che, qualora anche non

fossero, come invece indicato in relazione di progetto, i materiali destinati a smaltimento, non ricorrerebbe per il volume inferiore al valore di norma.

Ambito oggettivo di applicazione

Tutte le Regioni sono concordi nell'affermare che la nuova disciplina sulle terre e rocce da scavo si applica a:

– Terre e rocce da scavo derivanti da **opere sottoposte a VIA o AIA con produzione maggiore di 6000m³** (cd. cantieri di grandi dimensioni):


In questo caso è prevista una procedura simile a quella prevista dal DM 161/2012 (abrogato dal 22 agosto 2017), consistente nella presentazione, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, di un Piano di utilizzo, che deve essere inviato per via telematica all'Autorità competente ed all'Arpa territorialmente competente, con la novità che il Piano non richiede più esplicita autorizzazione. Il Piano include la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proponente attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, compresi gli aspetti legati alla normale pratica industriale di cui all'Allegato 3. Si tenga presente che per le opere sottoposte a VIA o AIA la trasmissione deve avvenire prima della chiusura del procedimento.

L'autorità competente può, comunque, richiedere integrazioni entro 30 giorni dalla presentazione del Piano, avvalendosi dell'Arpa, ma una volta decorsi 90 giorni dalla presentazione, o dall'eventuale integrazione, il proponente può avviare la gestione.

Quest'ultimo può, in ogni caso, decidere autonomamente di richiedere l'intervento dell'Arpa in fase di predisposizione del Piano, affinché esegua verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del Piano di Utilizzo. In tal caso la tempistica di attesa per l'avvio dei lavori si riduce a 45 giorni. Inoltre, una volta presentato il Piano, il proponente può chiedere all'Arpa lo svolgimento di controlli di carattere preventivo.

2.2.3 PIANO INDAGINI

La campagna indagini predisposta dal tecnico ha previsto l'esecuzione di n.5 punti di sondaggio geognostico secondo una disposizione classica che permettesse di ricostruire la geometria dei vari orizzonti litologici del sottosuolo e che, allo stesso tempo, fosse rappresentativa della qualità chimico-fisica dell'area interessata dal progetto anche dal punto di vista idrogeologico, avendo installato nei punti di sondaggio S2 ed S4 dei tubi piezometrici.



La contestata profondità di campionamento, finalizzata all'analisi chimica, lungo la verticale dei sondaggi, è da imputarsi alla impossibilità di prelevare il primo campione utile tra 0 e 1 m dal piano campagna in quanto l'intera superficie dello stabilimento risulta coperta da un battuto di cemento per uno spessore di 1,5 m, come evidenziato in tutte le stratigrafie allegate al progetto.

Inoltre, le **profondità di campionamento hanno rispettato il principio secondo cui i contaminati sono da individuarsi al di sopra della superficie piezometrica locale e in corrispondenza del sottosuolo insaturo.** Le analisi chimiche sul terreno sono state condotte in conformità con le modalità di campionamento descritte nell'allegato 2 del D.lgs. 152/06 e ricercando tutti i parametri richiesti dalla norma in relazione alle concentrazioni di soglia di contaminazione. **Tutti i parametri, senza nessuna esclusione, sono risultati al di sotto delle CSC.**

La scelta di analizzare i campioni secondo le tabelle di CSC è stata fatta proprio per individuare se il sito dell'ex Fonderghisa fosse da considerarsi "contaminato" o "non contaminato", così come prescritto nel D.lgs. 152/06.

L'articolo 240 del Decreto Legislativo n.152/2006 definisce un sito dismesso "un sito in cui sono cessate le attività produttive".²³ Questo può distinguersi in sito non contaminato, sito contaminato e sito potenzialmente contaminato. Il primo si definisce tale "quando la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR)", il secondo "quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) risultano superati", il terzo "quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale".

In ultimo, così come si è ampiamente descritto nell'elaborato geologico, il rinvenimento di acqua di falda ad una profondità compresa da 12 e 13 m dal piano campagna, ha permesso l'esecuzione, seppur difficoltosa, vista la scarsa capacità di ricarica dei piezometri, di un campione completo di acque sotterranee.

Il prelievo è stato condotto sul piezometro ubicato più a valle dello stabilimento e ritenuto più significativo, inquadrando la circolazione idrica sotterranea nel contesto più ampio del Bacino Idrografico del Fiume Volturno. In tal senso, così come evidenziato nel Piano di Tutela delle Acque redatto ai sensi del D.lgs.152/06, la circolazione idrica sotterranea, in destra idrografica del Fiume Volturno, ha un andamento generale NW-SE.

L'impossibilità di comparare la superficie di falda individuata con dati esterni all'area dell'ex Fonderghisa, non ha permesso l'individuazione delle linee di flusso della falda, ma è stata ritenuta oltremodo significativa ai fini della qualità delle acque, essendo confinata e stazionaria.

Così come per la caratterizzazione dei terreni, la modalità di campionamento delle acque sotterranee è stata svolta conformemente all'allegato 2 al D.lgs. 152/06, analizzando tutti i parametri riportati alla Tab.2 (CSC – Concentrazione soglia di contaminazione).

- punto di conformità per le acque sotterranee

Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A monte idrogeologico del punto di conformità così determinato e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione dei contaminanti può risultare maggiore della CSR così determinata, purché compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformità nonché compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa.

2.2.3.1.1 Report fotografico campagna indagini geognostiche sito ex-Fonderghisa
Sondaggio S1





Sondaggio S2





Sondaggio S3






Sondaggio S4





Sondaggio S5





3 CONCLUSIONI

Si ritiene che le osservazioni poste siano non corrette sotto il profilo formale in quanto richiamano espressamente normative o azioni di tutela non applicabili al piano di specie e non lo siano anche sotto il profilo del metodo.

In particolare, con riferimento alla caratterizzazione del suolo, non si comprende come mai la normale dialettica con gli enti preposti (Servizio Sismico Regione Molise – Arpa Molise) non sia, secondo il consorzio industriale, meritevole di una fase di analisi e confronto in sede di conferenza dei servizi.

Al contrario lo stesso consorzio esprime nel proprio parere valutazioni non di competenza dell'ente, senza contraddittorio e **senza aver fornito elementi analitici di supporto.**

Si conferma pertanto, come già indicato nella relazione agli atti del progetto che a cura della società proponente è stata realizzata una campagna di indagini geologico-ambientale che ha permesso la ricostruzione della qualità ambientale delle matrici suolo e acqua attraverso la realizzazione di n.5 sondaggi dai quali sono stati prelevati 10 campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica, 1 campione di terreno da sottoporre a prove geognostiche e 1 campione di acqua di falda da sottoporre ad analisi chimica completa.

A fronte di tale campagna e delle indagini non è stato prodotto alcun elemento da parte del consorzio industriale che possa consentire un dibattito tecnico di confronto analitico dei risultati, ma **sono state richiamate, anche impropriamente, elementi normativi non di applicazione all'intervento ed al sito oggetto del progetto.**

I risultati analitici relativi ai campioni di terreno sono risultati tutti conformi a quanto riportato nel D.Lgs 152/06 Tabella 1 Colonna B Allegato 5 Titolo V, mentre tutti quelli relativi all'acqua di falda sono risultati conformi alla qualità delle acque sotterranee così come normato nel D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V Allegato 5 Tabella 2.

Al momento il consorzio non ha fornito elementi analitici che contrastino con tali evidenze o che possano fare dedurre che l'azione di campionamento non sia stata significativa.

Le prove geognostiche hanno fornito parametri geotecnici che rientrano nella normalità dei terreni fluvio-lacustri mediamente consistenti e normalmente consolidati.

Isernia, 05/01/2021

Dott.ssa Geol. Serena Vespoli

(documento firmato digitalmente)

Sommario

1	PREMESSA.....	2
2	CONTRODEDUZIONI PARERE CONSORZIO INDUSTRIALE prot. 183968 del 27 novembre 2020	3
2.1	PRESENZA DELLA FAGLIA ATTIVA	3
2.2	OSSERVAZIONI SULLO STUDIO GEO-AMBIENTALE - PUNTO 5 delle osservazioni del Consorzio Industriale.....	5
2.2.1	CAMPAGNA DI INDAGINI.....	6
2.2.2	TERRE E ROCCE DA SCAVO	8
2.2.3	PIANO INDAGINI	10
3	CONCLUSIONI	22